

PROGETTO

PROGETTO NUOVA CABINA PRIMARIA  
DENOMINATA "CP GUAGNANO"  
COMUNE DI GUAGNANO (LE)

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE VINCOLISTICA

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice Rintracciabilità	TAVOLA	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	3403374	E_8	GUA-PD-E_R0.dwg	GIUGNO 2023	-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	GIU/23	C.M.	P.G.	P.G.

PROGETTAZIONE:



**IQT CONSULTING S.P.A.**  
Via L. Einaudi, 24 int. 17 – 45100 Rovigo  
P. IVA.: IT01028460291  
C. F. / Iscr.. CCIAA: 01028460291  
Telefono 0425.471497  
Fax 0425.404042  
E-mail [iqt@iqtconsulting.it](mailto:iqt@iqtconsulting.it)

Progettista



Ing. Andrea Cavecchia

COMMITTENTE:



**e-distribuzione S.p.A.**  
I&N-PROJECT MANAGEMENT &  
CONSTRUCTION  
Via Ombrone, 2 – 00198 Roma  
P. IVA.: 15844561009  
C. F. : 05779711000  
Telefono 0683050.1

## INDICE

1	SCOPO .....	3
2	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE.....	3
2.1	UBICAZIONE.....	3
2.2	OPERE IN PROGETTO .....	4
2.2.1	CABINA PRIMARIA.....	4
3	ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DELLO STATO DEI VINCOLI .....	5
3.1	PIANIFICAZIONE REGIONALE.....	5
3.2	VINCOLI AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI PRESENTI NELL'AREA DI UBICAZIONE DEL PROGETTO.....	13
3.2.1	<i>Bellezze Individuate e Bellezze d'Insieme</i> .....	14
3.2.2	<i>Vincoli Ope Legis</i> .....	14
3.2.3	<i>Beni Storico Architettonici Aree Archeologiche, Parchi Archeologici e Complessi Monumentali</i> .....	16
3.2.4	<i>Aree Appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette</i> .....	16
3.3	PIANIFICAZIONE SETTORIALE.....	20
3.3.1	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Basilicata (PAI) .....	20
3.3.2	Vincolo Idrogeologico D.L. 3267/23.....	21
3.3.3	Vincolo Minerario .....	21
3.3.4	Piano di Tutela delle Acque (PTA) .....	21
3.3.5	Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.....	22
3.3.6	Piano Regionale Attività Estrattive.....	22
3.3.7	Aree percorse dal fuoco .....	23
3.3.8	Pianificazione Comunale .....	24
4	SINTESI DEI VINCOLI E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO.....	25
5	CONCLUSIONI .....	27

## 1 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di individuare una potenziale area per la realizzazione della Cabina Primaria 150/20 kV denominata "CP Guagnano" nel comune di Guagnano (LE) e di verificarne la compatibilità ambientale.

La Cabina Primaria "CP Guagnano" sarà definita nel seguito "**Progetto**".

## 2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE

### 2.1 UBICAZIONE

Tra le possibili soluzioni è stata individuata l'ubicazione più funzionale che tenga conto di tutte le esigenze tecniche di connessione della Cabina Primaria alla rete elettrica nazionale e delle possibili ripercussioni sull'ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

La realizzazione della Cabina Primaria interessa il comune di Guagnano appartenente alla Provincia di Lecce, ed è stata individuata una potenziale area a Nord-Est del centro abitato di Guagnano. Di seguito si riporta ortofoto con la sovrapposizione dell'area di Progetto.



Figura 1 - Stralcio ortofoto, con sovrapposizione dell'area d'intervento del Progetto

Si riporta di seguito stralcio catastale:

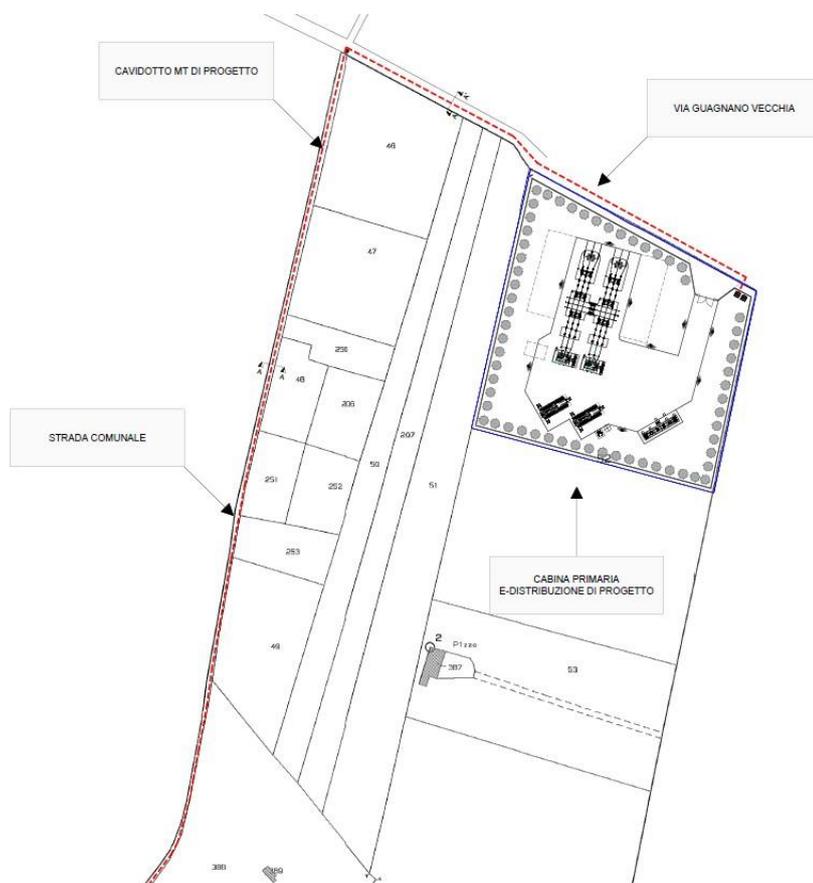


Figura 2 – Stralcio catastale, con sovrapposizione dell'area di intervento del Progetto

Circa l'inquadramento catastale, si evince quanto segue:

la Cabina Primaria potrà essere ubicata sulla seguente Particella 52- Foglio 36 del Comune di Guagnano.

## 2.2 OPERE IN PROGETTO

### 2.2.1 CABINA PRIMARIA

#### **DISPOSIZIONE ELETTROMECCANICA (SEZIONE AT, SEZIONE MT)**

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trasformazione 150/20 kV sviluppo utilizzando lo schema completo equipaggiato con le seguenti apparecchiature:

- N.2 stalli linea 150 kV;
- Sistema di sbarre a 150 kV;
- N.2 trasformatori 150/20 kV, ciascuno da 25 MVA;
- Box container MT;
- Cabina servizi ausiliari, completa di impianti ausiliari;
- Opere elettromeccaniche AT;
- Sistema di messa a terra del neutro relativo ai tre trasformatori con il collegamento delle bobine di Petersen sulla sbarra MT tramite TFN (Trasformatore Formatore di Neutro).

### 3 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DELLO STATO DEI VINCOLI

#### 3.1 PIANIFICAZIONE REGIONALE

##### 3.1.1 Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR) è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015. Questo strumento persegue la finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, ai sensi della L.R. n.20/2009 e del D.lgs. 42/04.

Altra finalità del Piano è quella di perseguire la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale anche mediante la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità.

Il PPTR disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi della Puglia, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

##### 3.1.1.1 Le competenze del Piano paesaggistico

Ai sensi dei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio la pianificazione paesaggistica ha innanzitutto il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto "il bel paesaggio") quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; oltre alla tutela, deve tuttavia garantire la gestione attiva dei paesaggi, garantendo l'integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche territoriali e urbanistiche, ma anche in quelle settoriali. Se la Costituzione italiana enuncia nell'articolo 9 il principio di tutela del paesaggio, e la Convenzione europea i compiti prestazionali che devono essere garantiti dalle politiche per il paesaggio, e fra queste in modo specifico dalla pianificazione paesaggistica, riferimenti puntuali alle competenze istituzionali del Piano paesaggistico si trovano invece in due successive leggi nazionali.

Piani regionali per il paesaggio sono stati previsti per la prima volta in Italia dalla cosiddetta legge Galasso (L.431/85), e più di recente con nuovi contenuti e nuove attribuzioni di competenza dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, successivamente modificato con i D.lgs 156 e 157 del 2006, e 97/2008, all'art.135 prevede infatti che "le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

Al medesimo articolo si prevede che i piani paesaggistici, al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, definiscano previsioni e prescrizioni atte:

- al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito...;
- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Il Piano Paesaggistico previsto dal Codice si configura quindi come uno strumento avente finalità complesse (ancorché affidate a strumenti esclusivamente normativi), non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesaggistici esistenti ma altresì di valorizzazione di questi paesaggi, di recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di nuovi valori paesaggistici.

Il Codice non si limita peraltro a indicare le finalità del Piano, ma ne dettaglia altresì le fasi e i relativi compiti conoscitivi e previsionali (al già richiamato art.143), prevedendo nel caso di elaborazione congiunta con il Ministero, una ridefinizione delle procedure di autorizzazione paesaggistica con trasformazione del parere delle Soprintendenze da vincolante a consultivo.

A fronte di contenuti così impegnativi, il Codice definisce le previsioni dei piani paesaggistici cogenti per gli strumenti urbanistici, immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli stessi, vincolanti per gli interventi settoriali (art.145). Esso prevede inoltre che si stabiliscano norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, e che detto termine di adeguamento sia fissato comunque non oltre due anni dalla sua approvazione.

Dall'insieme delle disposizioni contenute nel Codice il Piano paesaggistico regionale assume un ruolo di tutto rilievo, per i compiti che gli sono attribuiti e per il ruolo prevalente che esso viene ad assumere nei confronti di tutti gli atti di pianificazione urbanistica eventualmente difformi, compresi gli atti degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché vincolante per gli interventi settoriali.

### **3.1.1.2 I caratteri salienti del Piano**

L'impostazione del PPTR risponde, oltre che all'esigenza di recepimento della Convenzione e del Codice, anche alla volontà di affrontare e superare i diversi limiti maturati nell'attuazione del PUTT/P:

- la deliberazione della Giunta che ha dato avvio alla elaborazione del Piano paesaggistico (n.357 del 27/03/2007) accentua la valenza di Piano territoriale del nuovo piano paesaggistico in assenza di un Piano di indirizzo territoriale regionale; un piano dunque che concorre complessivamente a promuovere nei piani per il territorio degli enti locali non soltanto il recepimento dei vincoli, ma innanzitutto un diverso modo di considerare i beni culturali e paesaggistici quale componente qualificante l'intero territorio e le sue trasformazioni;
- lo sviluppo della stessa valenza di Piano territoriale ha consentito di caratterizzarne fortemente la connotazione strategica e progettuale, fino alla predisposizione di veri e propri progetti di territorio per il paesaggio regionale;
- l'applicazione rigorosa del Codice dei beni culturali e del paesaggio ha ispirato una struttura del piano paesaggistico volta ad armonizzare le azioni di tutela con quelle di valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione per elevare la qualità paesistico-ambientale dell'intero territorio regionale;
- l'attuazione piena dei principi della Convenzione europea del paesaggio si è concretizzata in una connotazione fortemente identitaria e statutaria del quadro conoscitivo; visione identitaria patrimoniale e strategico-progettuale hanno comportato entrambe una prioritaria e articolata ricerca di strumenti di governance e partecipazione per la produzione sociale del paesaggio e la loro messa in atto sperimentale già nella fase di costruzione del Piano;
- l'integrazione stretta, sia nella costruzione dell'atlante del patrimonio territoriale che degli ambiti territoriali paesistici del Piano, con il gruppo di lavoro per l'elaborazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia e con l'Autorità di bacino della Puglia incaricata della elaborazione della Carta idrogeomorfologica, offre una qualificazione del Quadro Conoscitivo, tutto georeferenziato sulla nuova CTR, estremamente elevata in relazione agli elementi centrali nel sistema delle tutele;
- l'intesa Stato-Regione per l'elaborazione del Piano paesaggistico, ratificata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Puglia nell'ambito della presentazione pubblica del documento programmatico del PPTR il 15 novembre 2007, nonché la stretta collaborazione con la Soprintendenza regionale, ha consentito di assumere impostazioni condivise sull'impianto normativo basate sui medesimi riferimenti anche da parte di soggetti diversi, percorso altrettanto importante nella fase di attuazione del piano;
- l'istituzione, con LR n 20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica", dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, e l'interpretazione data al processo di Valutazione ambientale strategica (VAS) come supporto attivo alla costruzione del piano e prefigurazione di un insieme di supporti per il monitoraggio futuro dello stesso, nella fase di attuazione del PPTR potranno offrire un sostegno decisivo nel monitorare eventuali criticità e identificare azioni atte a trattarle opportunamente.

### 3.1.1.3 Beni paesaggistici e ulteriori contesti

Il PPTR d'intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

I beni paesaggistici nella regione Puglia comprendono:

- i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;
- i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":
  - a) territori costieri;
  - b) territori contermini ai laghi;
  - c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
  - d) parchi e riserve;
  - e) boschi;
  - f) zone gravate da usi civici;
  - g) zone umide Ramsar;
  - h) zone di interesse archeologico.
- Gli ulteriori contesti, come definiti dall'art. 7, comma 7, NTA delle presenti norme, sono individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

Gli ulteriori contesti individuati dal PPTR sono:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
- b) sorgenti;
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico;
- d) versanti;
- e) lame e gravine;
- f) doline;
- g) grotte;
- h) geositi;
- i) inghiottitoi;
- j) cordoni dunari;
- k) aree umide;
- l) prati e pascoli naturali;
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- n) siti di rilevanza naturalistica;
- o) area di rispetto dei boschi;
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;
- q) città consolidata;
- r) testimonianze della stratificazione insediativa;
- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- t) paesaggi rurali;
- u) strade a valenza paesaggistica;
- v) strade panoramiche;

- w) luoghi panoramici;
- x) coni visuali.

#### 3.1.1.4 Cartografia P.P.T.R.

Si riportano di seguito stralci del P.P.T.R. con ubicazione dell'area di intervento del Progetto:

##### Componenti idrologiche



Figura 3 - Stralcio PPTR - 6.1.2 Componenti Idrologiche, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Componenti botanico-vegetazionali



Figura 4 - Stralcio PPTR - 6.2.1 Componenti Botanico-Vegetazionali, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Componenti culturali e insediative



Figura 5 - Stralcio PPTR - 6.3.1 Componenti Culturali e Insediative, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

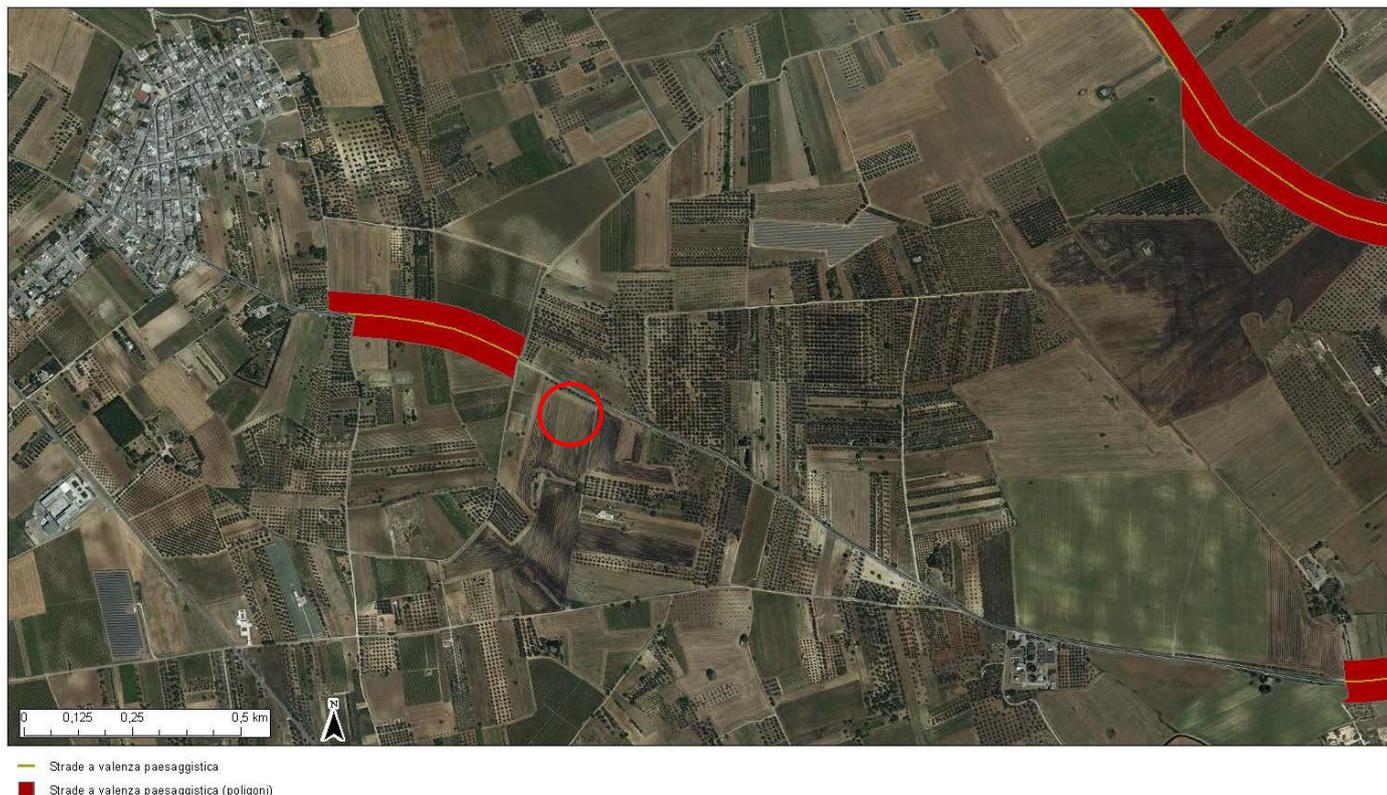
Componenti dei valori percettivi

Figura 6 - Stralcio PPTR - 6.3.2 Componenti dei Valori Percettivi, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Dall'analisi della documentazione cartografica del PPTR, si rileva che la Cabina Primaria non ricade all'interno di Siti Unesco, Parchi Nazionali e Regionali, inoltre non risulta vincolata ai sensi degli artt. 136-142 del D.Lgs. 42/2004.

### 3.1.2 Rete Ecologica Regionale

Connessa al PPTR è l'elaborazione della Rete Ecologica Regionale (RER) da parte della regione Puglia, nell'ambito dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (Art. 29 NTA).

La RER delinea in chiave progettuale un disegno ambientale di tutto il territorio regionale, volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica. Tale progetto persegue l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema regionale di invariants ambientali cui commisurare la sostenibilità degli insediamenti mediante la valorizzazione dei gangli principali e secondari, gli stepping stones, la riqualificazione multifunzionale dei corridoi, l'attribuzione degli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di "funzionalità ecologica", nonché riducendo i processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico regionale.

La RER è attuata in due livelli:

- **Rete ecologica della biodiversità:** mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione;

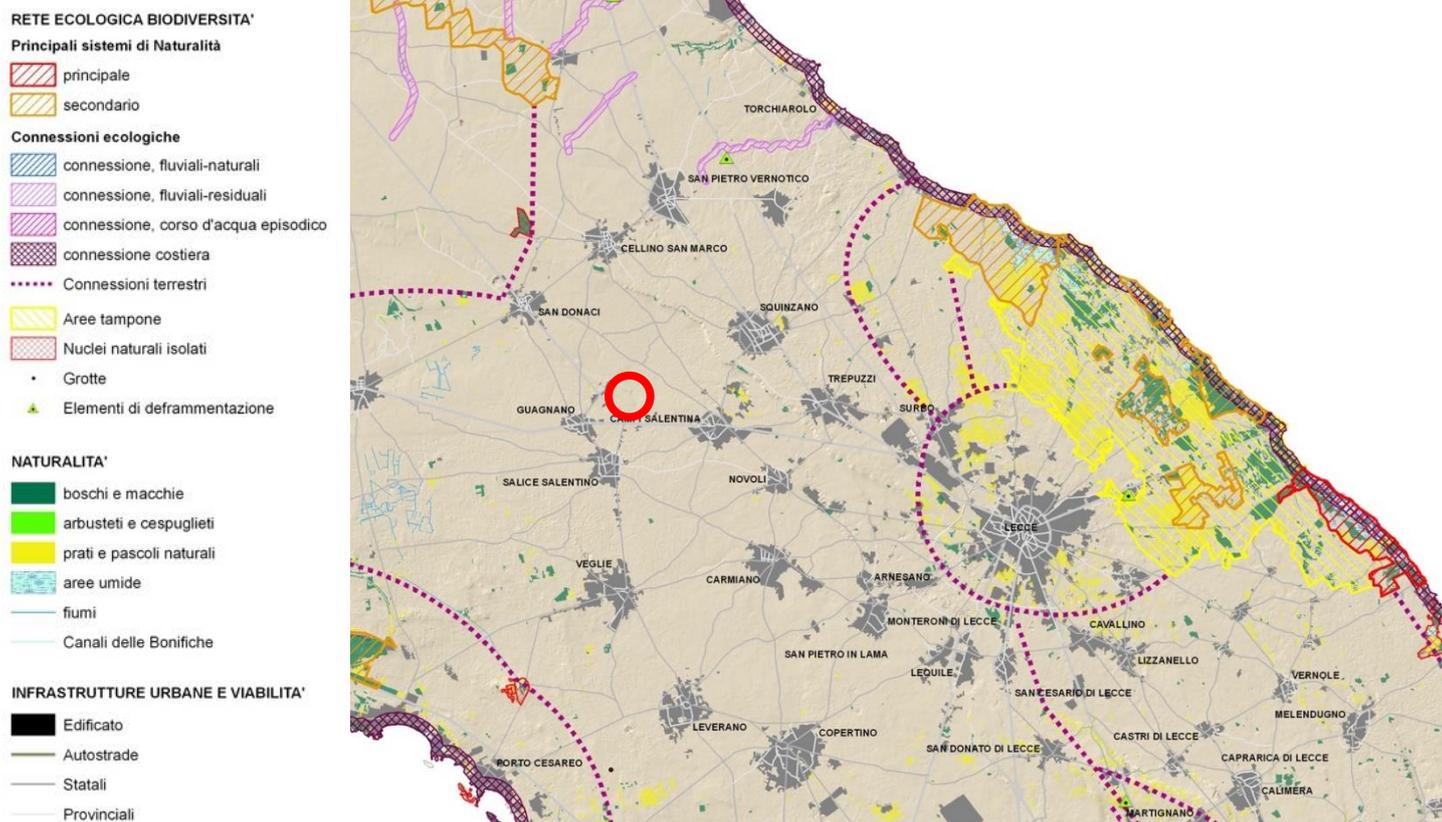


Figura 7 - Stralcio della Cartografia tav. 4.2.1.1 - La rete della Biodiversità, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Dall'analisi dello stralcio cartografico sopra riportato, emerge che l'area d'intervento della Cabina Primaria non ricade nella Rete ecologica della biodiversità.

- **Schema direttore della rete ecologica polivalente:** assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città-campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (es. strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord-sud), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (es. paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistema dunale).



Figura 8 - Stralcio della Cartografia Tav. 4.2.1.2 Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Dall'analisi dello stralcio cartografico sopra riportato, emerge che l'area di intervento della Cabina Primaria ricade in una zona a carattere agricolo con colture quali oliveti, vigneti e frutteti.

### 3.1.3 Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P)

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P) è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000. Tale strumento è stato superato dal PPTR approvato nel 2015.

### 3.2 VINCOLI AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI PRESENTI NELL'AREA DI UBICAZIONE DEL PROGETTO

Nel presente Paragrafo sono analizzati i vincoli territoriali, paesaggistici e storico culturali (elencati in Tabella) presenti nel territorio, ricavati utilizzando le fonti informative precedentemente specificate.

Nome vincolo	Provvedimento Vigente	Note
<b>BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI</b>		
<i>Bellezze Individuate</i> (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico)	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art.136, comma1, lettera a) e b) – (ex Legge 1497/39)	Beni Vincolati con Provvedimento Ministeriale o Regionale di Notevole Interesse Pubblico; cosiddetti vincoli “decretati”
<i>Bellezze d’Insieme</i> (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico)	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art.136, comma1, lettera c) e d) – (ex Legge 1497/39)	
<i>Territori costieri</i> compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera a) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “ope legis”
<i>Territori contermini ai laghi</i> compresi per una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera b) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “ope legis”
<i>Fiumi Torrenti e Corsi d’ Acqua</i> e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera c) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “ope legis”
<i>Montagne</i> per la parte eccedente 1.600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera d) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “ope legis”
<i>i ghiacciai e i circhi glaciali</i>	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera e) – (ex Legge 431/85)	
<i>Parchi e Riserve Nazionali o Regionali</i> nonché i territori di protezione esterna dei parchi	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera f) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “ope legis”
<i>Territori coperti da Foreste e Boschi</i>	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera g) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “ope legis”
<i>Zone Umide</i>	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera i) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “ope legis”
<i>Vulcani</i>	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera l) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “ope legis”
<i>Zone di Interesse Archeologico</i>	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera m) – (ex Legge 431/85)	Vincoli “decretati”
<b>BENI CULTURALI</b>		
<i>Beni Storico Architettonici</i>	D.Lgs.42/2004 es.m.i. Art. 10 – (ex Legge 1089/39)	
Aree Archeologiche, Parchi Archeologici e Complessi Monumentali	D.Lgs.42/2004 es.m.i. Art. 10	
Aree Protette Zone SIC e ZPS	Direttiva habitat	

Tabella 1 - Vincoli ambientali e storico-culturali

Si riporta, a seguire, un inquadramento del regime vincolistico presente nell'area di studio, comprendente il sito del Progetto.

### 3.2.1 Bellezze Individuate e Bellezze d'Insieme

L'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (ex Legge 1497/39) stabilisce che sono sottoposte a tutela, con Provvedimento Ministeriale o Regionale, per il loro notevole interesse pubblico:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche ed i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Per verificare la presenza di tali beni sono stati utilizzati i dati disponibili sul SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

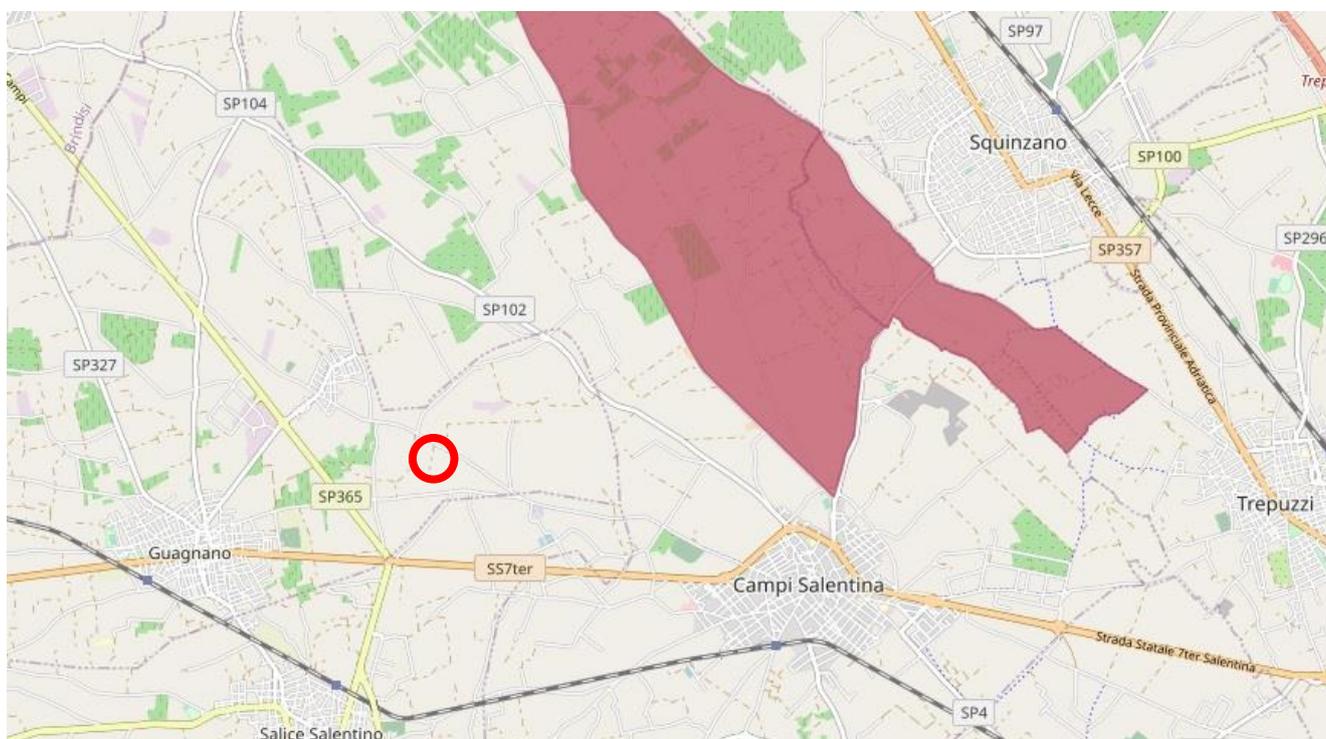


Figura 9 - Stralcio dal SITAP, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

L'area di intervento non risulta vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/04.

### 3.2.2 Vincoli Ope Legis

L'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. individua un elenco di beni sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico (Ope Legis). Nella seguente Tabella si riporta per ciascun vincolo ambientale e paesaggistico previsto dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la fonte di dati utilizzata per verificarne la presenza/assenza nell'area di studio.

Tipologia di Vincolo	Rif. Normativo	Presente/Assente	Fonte di Dati Utilizzata
Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142 comma1, lettera a) – (ex Legge 431/85)	Assente	SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali
Territori contermini ai laghi compresi per una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia	D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142 comma1, lett. b) – (ex Legge 431/85)	Assente	SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali

<i>Fiumi Torrenti e Corsi d' Acqua e relative spondeo piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142 comma1, lettera c) – (ex Legge 431/85)</i>	Assente	SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali
<i>Montagne per la parte eccedente 1.600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica</i>	<i>D.Lgs. 42/2004e s.m.i, art. 142, comma1, lettera d) – (ex Legge 431/85)</i>	Assente	SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali
<i>Ghiacciai e i circhi glaciali</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142 comma1, lettera e) – (ex Legge 431/85)</i>	Assente	Applicazione della Definizione del Vincolo
<i>Parchi e Riserve Nazionali o Regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142 comma1, lettera f) – (ex Legge 431/85)</i>	Assente	Portale Cartografico Nazionale all'indirizzo <a href="http://www.pcn.minambiente.it">www.pcn.minambiente.it</a>
<i>Territori coperti da Foreste e Boschi</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142 comma1, lett. g) – (ex Legge 431/85)</i>	Assente	SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali
<i>Zone Umide</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142 comma1, lettera i) – (ex Legge 431/85)</i>	Assente	SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali
<i>Vulcani</i>	<i>D.Lgs. 42/2004e s.m.i, art. 142, comma1, lettera l) – (ex Legge 431/85)</i>	Assente	SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali
<i>Zone di Interesse Archeologico</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142 comma1, lettera m) – (ex Legge 431/85)</i>	Assente	<a href="http://vincoliinretegeo.beniculturali.it">vincoliinretegeo.beniculturali.it</a>

Tabella 2 - Vincoli Ope Legis

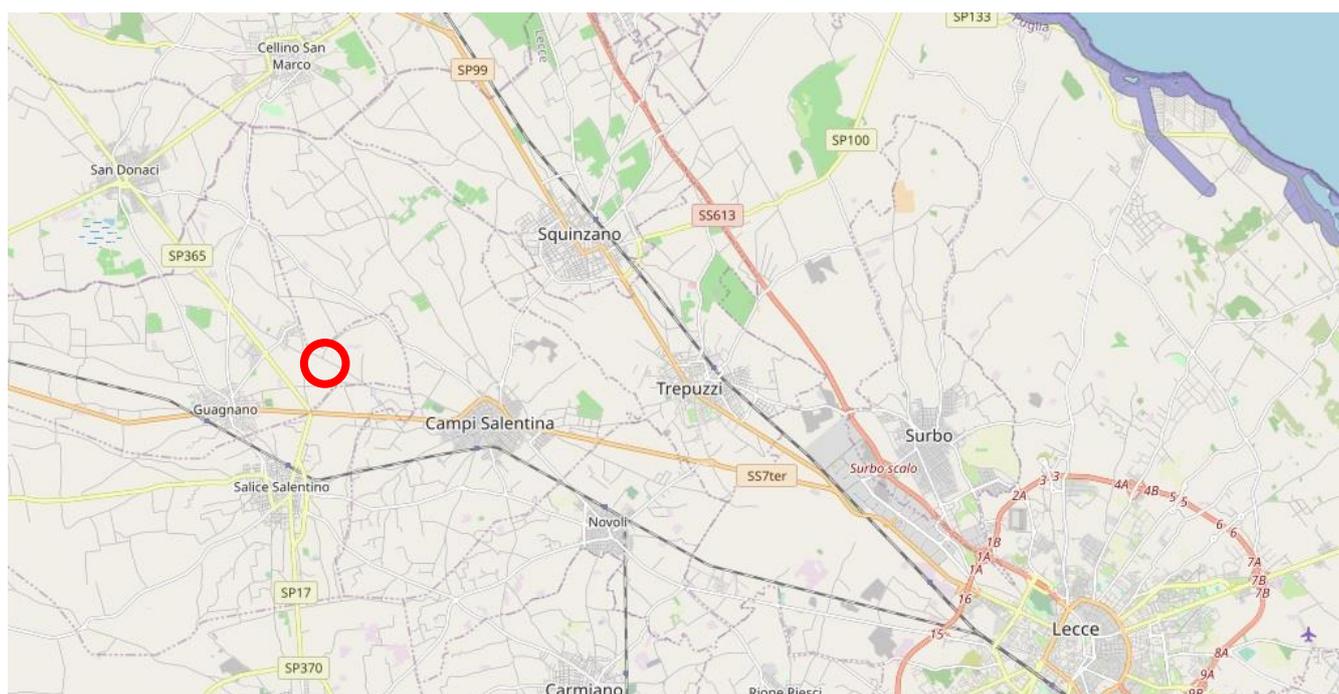


Figura 10 - Stralcio dal SITAP, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Si rileva che nell'area di studio non sono presenti vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera a),b),c), d),e),f),g),i),l),m)– (ex Legge 431/85).

### 3.2.3 Beni Storico Architettonici Aree Archeologiche, Parchi Archeologici e Complessi Monumentali

Dalle verifiche effettuate dal sito [vincoliinretegeo.beniculturali.it](http://vincoliinretegeo.beniculturali.it), di cui si riporta uno stralcio cartografico, si evince che nell'area di intervento non vi sono beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

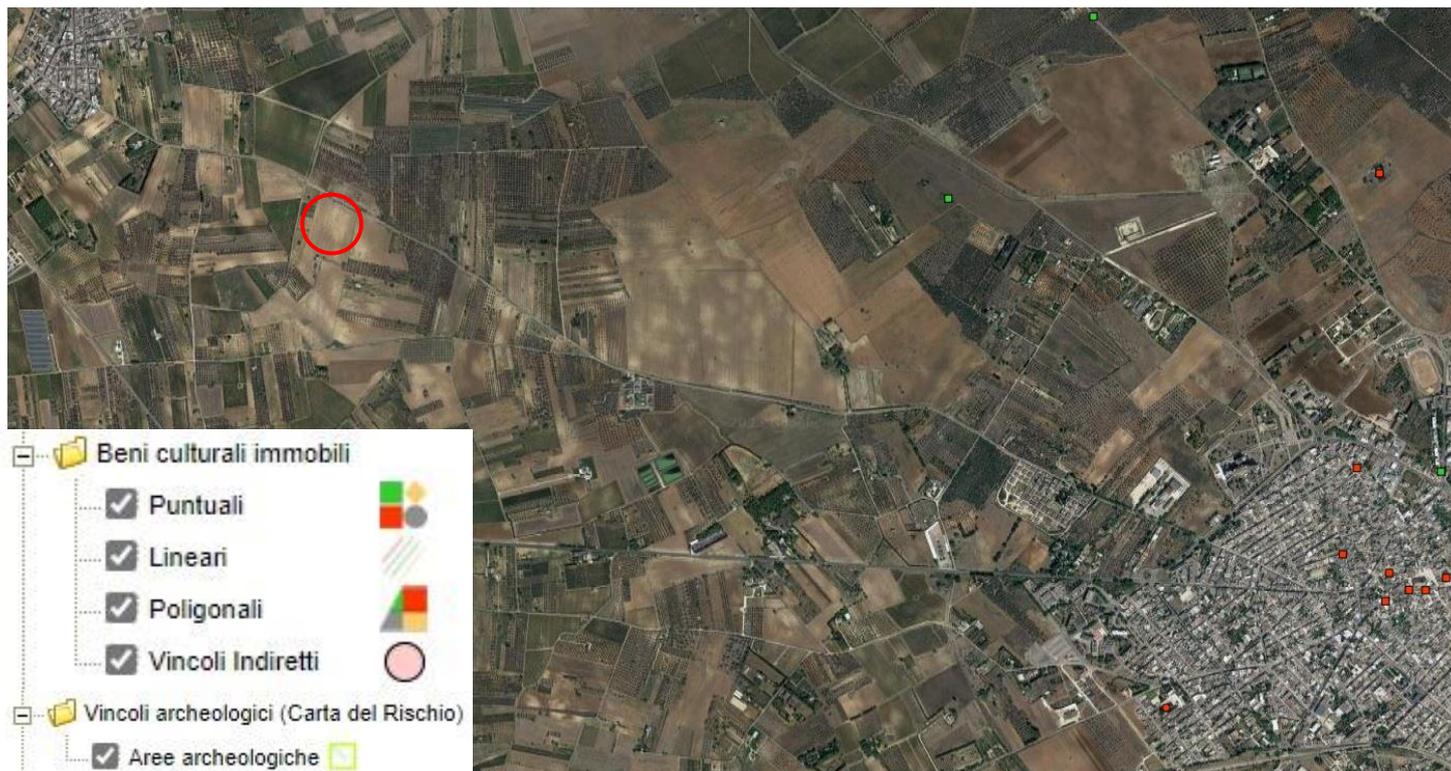


Figura 11 - Stralcio dal sito [vincoliinretegeo.beniculturali.it](http://vincoliinretegeo.beniculturali.it), con ubicazione dell'area d'intervento del progetto

### 3.2.4 Aree Appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette

Le aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e le aree naturali protette sono regolamentate da specifiche normative.

La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d'intervento dell'Unione Europea per la salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna. Tale Rete è formata da un insieme di aree, che si distinguono come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e animali d'interesse europeo.

I siti della Rete Natura 2000 sono regolamentati dalla Direttiva Europea 79/409/CEE (e successive modifiche), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dalla Direttiva Europea 92/43/CEE (e successive modifiche), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche.

La Direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta Direttiva "Uccelli" impone la designazione come ZPS dei territori più idonei alla conservazione delle specie presenti nell'allegato I e delle specie migratrici. La Direttiva non contiene tuttavia una descrizione di criteri omogenei per l'individuazione e designazione delle ZPS. Per colmare questa lacuna, la Commissione Europea ha incaricato

l'ICBP (oggi BirdLife International) di mettere a punto uno strumento tecnico che permettesse la corretta applicazione della Direttiva.

Nacque così l'inventario delle aree IBA (Important Bird Area) che ha incluso le specie dell'allegato I della Direttiva "Uccelli" tra i criteri per la designazione delle aree.

Le IBA sono quindi dei luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle varie associazioni che fanno parte di BirdLife International. Ogni stato della Comunità Europea dovrà quindi proporre alla Commissione la perimetrazione di ZPS individuate sulla base delle aree IBA.

La direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva "Habitat", è stata recepita dallo stato italiano con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 s.m.i., "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

La legge n. 394/91 *Legge Quadro sulle aree Protette* ha definito la classificazione delle aree naturali protette. La tutela delle specie e degli habitat è garantita da un sistema di aree protette regionali e nazionali che possiamo riassumere, secondo una scala gerarchica, come segue:

- **Parchi Nazionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- **Parchi Regionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **Riserve Naturali Statali e Regionali:** sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- **Zone umide di interesse internazionale:** sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri e che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- **Altre aree naturali protette:** sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

Si riporta di seguito uno stralcio della cartografia disponibile sul Portale Cartografico Nazionale all'indirizzo [www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it)

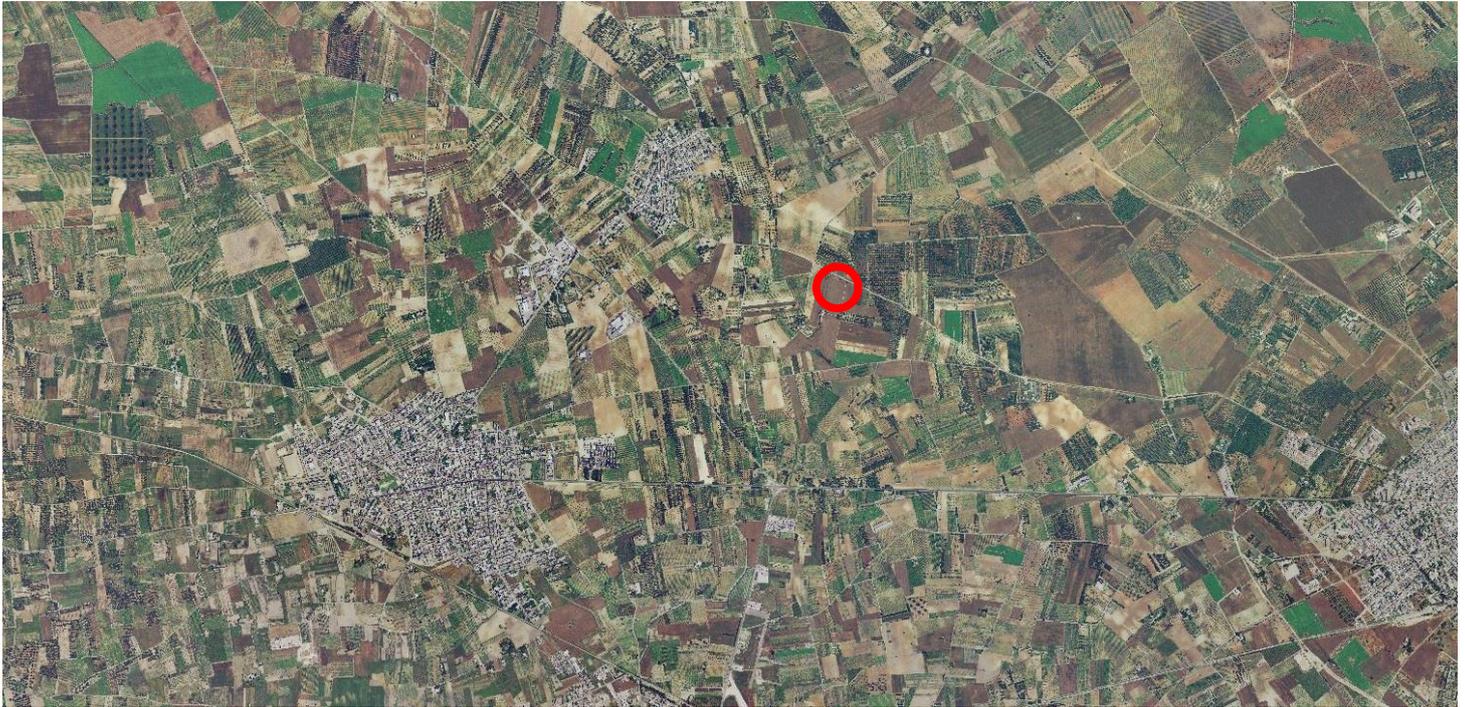


Figura 12 - Stralcio cartografia Ministero dell'Ambiente - Rete Natura 2000 - Aree SIC e ZPS, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Dal riscontro effettuato emerge che l'area, relativa alla Cabina Primaria, non ricade all'interno di Aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).



Figura 13 - Stralcio aree IBA, con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Inoltre, l'area individuata per la realizzazione della Cabina Primaria non ricade all'interno di Aree IBA (Important Bird and Biodiversity Area).

Il 13,8% del territorio regionale pugliese è interessato da aree naturali protette ed in particolare è caratterizzato dalla presenza di:

- 2 parchi nazionali
- 3 aree marine protette
- 16 riserve statali
- 18 aree protette regionali

**Parchi Nazionali:**

- Parco Nazionale del Gargano
- Parco Nazionale dell'Alta Murgia

**Parchi Naturali Regionali:**

- Bosco e Paludi di Raucio
- Bosco Incoronata
- Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase
- Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
- Fiume Ofanto
- Isola di S. Andrea - Litorale di Punta Pizzo
- Lama Balice
- Litorale di Ugento
- Porto Selvaggio e Palude del Capitano
- Saline di Punta della Contessa
- Terra delle Gravine

**Riserve Naturali Regionali Orientate**

- Bosco delle Pianelle
- Bosco di Cerano
- Boschi di S. Teresa e dei Lucci
- Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore
- Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo
- Palude La Vela
- Riserva naturale regionale orientata del Litorale Tarantino Orientale

**Riserve Naturali Statali**

- Riserva naturale Falascone
- Riserva naturale Foresta Umbra
- Riserva naturale Il Monte
- Riserva naturale Ischitella e Carpino
- Riserva naturale Isola di Varano
- Riserva naturale Lago di Lesina
- Riserva naturale Le Cesine
- Riserva naturale Masseria Combattenti
- Riserva naturale Monte Barone
- Riserva naturale Murge Orientali
- Riserva naturale Palude di Frattarolo
- Riserva naturale Salina di Margherita di Savoia
- Riserva naturale San Cataldo
- Riserva naturale Sfilzi
- Riserva naturale Stornara
- Riserva naturale statale Torre Guaceto

Dal riscontro effettuato, si rileva che il progetto della Cabina Primaria non rientra all'interno di Aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e IBA).

### 3.3 PIANIFICAZIONE SETTORIALE

#### 3.3.1 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (PAI)

Con la legge della Regione Basilicata 25 gennaio 2001 n. 2, viene istituita l'Autorità di Bacino della Basilicata riferita ad un ambito territoriale comprendente i bacini idrografici dei fiumi Basento, Cavone ed Agri ed interregionali Bradano e Sinni Noce. La nuova organizzazione dell'Autorità di bacino viene attuata in osservanza dell'Accordo di Programma per la gestione delle risorse idriche condivise, sottoscritto tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero dei lavori Pubblici, in data 5 agosto 1999, che prevede iniziative legislative volte a riordinare i Bacini regionali e interregionali di Puglia e Basilicata in modo da pervenire alla costituzione di due sole Autorità di Bacino delimitate in coerenza con i sistemi idrici interessati dall'Accordo stesso.

Il comune di Guagnano (LE), rientra nell'Autorità di Bacino della Regione Puglia.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è stato approvato dall'Autorità di Bacino della Basilicata in data 5 dicembre 2001. A partire dal 2001 il PAI è stato aggiornato in genere con scadenza annuale, l'ultimo è stato approvato dal Comitato Istituzionale nel dicembre 2016.

Il PAI, così come inteso dal D.P.C.M. 29/9/98, è lo strumento di pianificazione all'interno del quale vengono individuate le aree di pericolosità e rischio e la previsione di azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul territorio.

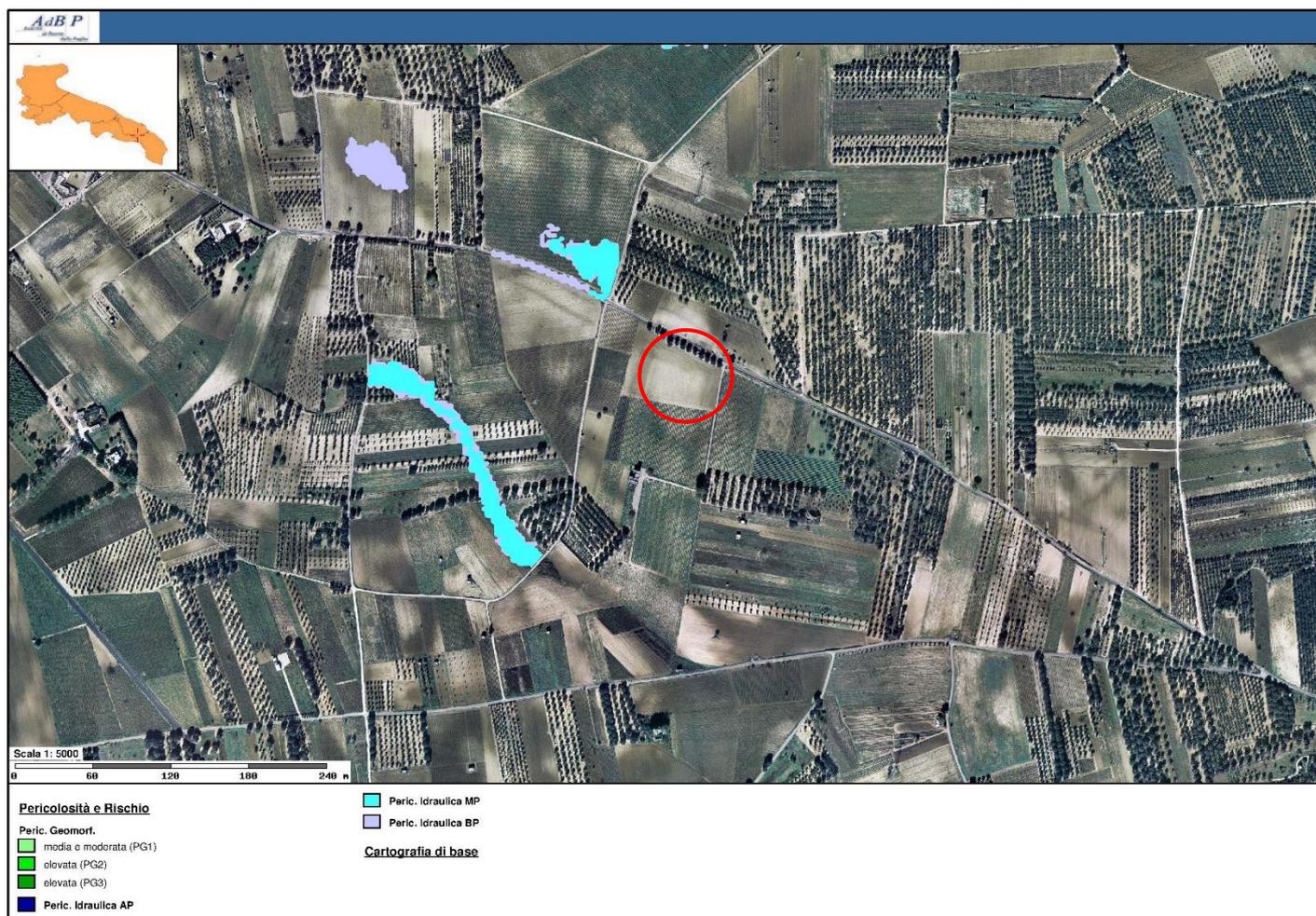


Figura 14 - Stralcio PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia con ubicazione dell'area d'intervento del Progetto

Dallo studio cartografico emerge che l'area individuata per la realizzazione della Cabina Primaria, non ricade in zone di pericolosità e rischio.

#### **Vincolo Idrogeologico D.L. 3267/23**

Il Vincolo Idrogeologico viene istituito e regolamentato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923. La finalità prima è quella di sottoporre a tutela quelle zone che per effetto di interventi, quali movimenti terra o disboscamenti, possono con danno pubblico perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Scopo principale è quindi quello di preservare l'ambiente fisico senza tuttavia precludere la possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, mirando alla tutela del territorio e degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

Il sito individuato per la realizzazione della Cabina Primaria non ricade in area sottoposta a vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23.

#### **3.3.2 Vincolo Minerario**

La Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Dal WebGIS DGS-UNMIG attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico sono state effettuate verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, è pertanto emerso che il sito di realizzazione della Cabina Primaria non interferisce con nessun titolo minerario.

#### **3.3.3 Piano di Tutela delle Acque (PTA)**

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), introdotto dal D.Lgs. 152/2006, è l'atto che disciplina il governo delle acque sul territorio che ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguire un utilizzo sano e sostenibile.

Il PTA pugliese contiene i risultati dell'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa acqua, l'elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e gli interventi finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento, oltreché le misure necessarie alla tutela complessiva dell'intero sistema idrico.

Dall'analisi della cartografia del P.T.A. 2015-2021 adottato, estratta dal web-gis Puglia, con la sovrapposizione del Progetto in esame, si evince che quest'ultimo interferisce con aree sottoposte a specifica tutela.

Le aree sono le seguenti:

- aree di tutela per approvvigionamento idrico d'emergenza
- aree di tutela quali-quantitativa;
- aree di tutela quantitativa;
- aree vulnerabili alla contaminazione salina;
- zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI);
- aree sensibili;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)

e nello specifico, il Progetto ricade nelle aree di vincolo d'uso degli acquiferi (aree di tutela quali-quantitativa) e nelle aree di approvvigionamento idrico (corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile).

### 3.3.4 Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Il DPCM 14/11/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico), ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

I valori limite delle emissioni ed immissioni sonore delle sorgenti fisse sono indicati rispettivamente nella tabella B e C del D.P.C.M. 14/11/1997 e dipendono dalle classi di destinazione d'uso del territorio e dal tempo di riferimento nel quale viene condotta l'analisi. È necessario che, per la loro applicabilità, i comuni abbiano provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio. Nel caso specifico, non è stato accertato un Piano di Zonizzazione Acustica, per cui vale l'applicazione dei limiti previsti dal DPCM del 1/03/1991 e quindi, per quanto riguarda i valori assoluti, in base all'art. 15 (regime transitorio) della Legge 447/95, in mancanza di zonizzazione acustica del territorio si applicano i limiti assoluti di cui alla tabella 1, art. 6 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991.

Zonizzazione	Limite diurno Leq [dB(A)]	Limite notturno Leq [dB(A)]
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tabella 3 - Limiti assoluti individuati dal D.P.C.M. 1/03/1991

L'area individuata per la realizzazione della Cabina Primaria rientra in "tutto il territorio nazionale" con un limite diurno di 70 dB(A) e un limite notturno di 60 dB(A).

### 3.3.5 Piano Regionale Attività Estrattive

Il Piano persegue la valorizzazione dei giacimenti dei materiali di cava, con particolare riferimento ai materiali di pregio e ha l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici. Il PRAE contiene i criteri di localizzazione e la localizzazione stessa della presenza di cave e della tipologia di intervento. Il Piano contiene:

- l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale;
- i criteri di compatibilità e ammissibilità degli interventi estrattivi possibili in funzione della presenza o meno di vincoli ostativi o condizionanti, delle potenziali aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale;
- l'indicazione dei vincoli preclusivi o limitativi dell'attività estrattiva di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente o dalla pianificazione regionale, con l'indicazione di criteri e scale di compatibilità;
- le norme e le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero ambientale delle aree interessate;
- le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi;
- la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai mercati internazionali, nazionali e regionali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo;

- la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali provenienti da attività di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dalla L.R. 23/2006 nonché dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- il censimento delle cave attive;
- il censimento delle cave dismesse, gli indirizzi e strategie ai fini del recupero e messa in sicurezza;
- la carta giacimentologica;
- la carta dei vincoli;
- l'individuazione delle aree nelle quali l'attività estrattiva è subordinata alla preventiva approvazione di un piano attuativo;
- l'individuazione delle aree estrattive per il reperimento dei materiali di pregio;
- regolamenti e norme tecniche per la coltivazione e recupero delle cave e per la redazione dei progetti di coltivazione e recupero.

Come si rileva dal SIT Puglia, nell'area d'interesse non risulta la presenza di cave autorizzate.

Di seguito viene riportato uno stralcio del PRAE con la sovrapposizione dell'area individuata per la realizzazione della Cabina Primaria.



Figura 15 - Stralcio PRAE, con sovrapposizione dell'area d'intervento del Progetto

### 3.3.6 Aree percorse dal fuoco

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

Incendio boschivo viene definito: *“Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*.

In particolare, la Legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata dall'incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno *quindici anni*, è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.



## 4 SINTESI DEI VINCOLI E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO

La Tabella sottostante riassume sinteticamente il rapporto tra il progetto e gli strumenti di programmazione e pianificazione analizzati.

Piano/Programma	Prescrizioni/Indicazioni	Sintesi dei Vincoli	Verifica di compatibilità
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)	Il PPTR disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi della Puglia.	L'area individuata per la realizzazione del Progetto non ricade nelle zone vincolate da Piano paesaggistico.	Il Progetto risulta compatibile.
Bellezze Individuate e Bellezze d'insieme	L'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (ex Legge 1497/39) stabilisce i beni sottoposti a tutela, con Provvedimento Ministeriale o Regionale, per il loro notevole interesse pubblico.	L'area individuata per la realizzazione del Progetto non interferisce con i beni di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela.	Il Progetto risulta compatibile.
Vincoli Ope Legis	L'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. individua un elenco di beni sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico (Ope Legis).	L'area individuata per la realizzazione del Progetto non interferisce con i beni di interesse paesaggistico sottoposti a tutela.	Il Progetto risulta compatibile.
Beni Storici Architettonici, Aree Archeologiche, Parchi Archeologici e Complessi Monumentali	Individuazione, dal sito <a href="http://vincoliinretegeo.beniculturali.it">vincoliinretegeo.beniculturali.it</a> , dei beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..	L'area individuata per la realizzazione del Progetto non interferisce con i beni architettonici e aree archeologiche vincolate.	Il Progetto risulta compatibile.
Aree Appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette	La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d'intervento dell'Unione Europea per la salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna. La legge n. 394/91 Legge Quadro sulle aree Protette definisce la classificazione delle aree naturali protette ed istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette.	Dal riscontro cartografico effettuato emerge che il Progetto non ricade all'interno di Aree appartenenti alla rete Natura 2000 e IBA.	Il Progetto risulta compatibile.
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia	Il Piano identifica le aree classificate con pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico.	Dallo studio cartografico emerge che l'area individuata per la realizzazione del Progetto non ricade in zone di pericolosità e rischio.	Il Progetto risulta compatibile.

Piano/Programma	Prescrizioni/Indicazioni	Sintesi dei Vincoli	Verifica di compatibilità
Vincolo idrogeologico	Il riferimento normativo è l'art. 1 R.D. n. 3267/1923. "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"	La Cabina Primaria non ricade in aree sottoposte a vincolo Idrogeologico R.D. n. 3267/1923.	Il Progetto risulta compatibile.
Vincolo Minerario	Il WebGIS DGS-UNMIG individua i siti per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi	L'area individuata per la realizzazione del Progetto non interferisce con nessun titolo minerario.	Il Progetto risulta compatibile.
Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)	Il Piano, introdotto dal D. Lgs. 152/2006, è l'atto che disciplina il governo delle acque sul territorio, ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche al fine di perseguire un utilizzo sano e sostenibile.	Dall'analisi della cartografia del P.T.A. 2015-2021 estratta dal web-gis Puglia, si evince che il Progetto ricade nelle aree di approvvigionamento idrico e nelle aree di vincolo d'uso degli acquiferi.	Il Progetto risulta compatibile.
Piano di Zonizzazione Acustica Comunale	Il DPCM 14/11/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico), ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. I comuni devono provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio.	Non risulta un Piano di Zonizzazione Acustica.	Il Progetto risulta compatibile.
Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.)	Il Piano persegue la valorizzazione dei giacimenti dei materiali di cava, con particolare riferimento ai materiali di pregio e ha l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici.	Come si rileva dal SIT Puglia, sull'area d'interesse non risulta la presenza di cave autorizzate.	Il Progetto risulta compatibile.

Piano/Programma	Prescrizioni/Indicazioni	Sintesi dei Vincoli	Verifica di compatibilità
Aree percorse dal fuoco	La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.	Come si evince dal catasto incendi del comune di Guagnano, con riferimento agli anni 2000-2013, nell'area di Progetto non risultano aree percorse dal fuoco.	Il Progetto risulta compatibile.
Pianificazione Locale (Piano Regolatore Generale)	Il Piano Regolatore individua le zone territoriali omogenee e la vincolistica di piano.	Dall' azzonamento comunale del PRG di Guagnano, l'area d'intervento individuata per la realizzazione del Progetto risulta destinata a Zona E: Verde agricolo.	Il Progetto risulta compatibile.

Tabella 4 – Compatibilità del Progetto con gli Strumenti di Piano/Programma

## 5 CONCLUSIONI

Il presente studio è consistito nell'analisi dei vincoli generati dai vari livelli di pianificazione vigente. Sono state analizzate normative comunitarie e nazionali giungendo in ultimo alla pianificazione locale approfondendo man mano i vari livelli sotto-ordinati. Dall'analisi svolta e sintetizzata nel capitolo precedente, è emerso che il Progetto non ricade in aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 artt. 136 e 142 e non vi sono beni architettonici vincolati ed aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Il sito individuato per la realizzazione della Cabina Primaria denominata "CP Guagnano", inoltre, non ricade in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 ed IBA.

In conclusione, alla luce degli strumenti di programmazione e pianificazione analizzati, della normativa in materia ambientale e delle verifiche condotte, si può asserire che l'area di intervento per la realizzazione della Cabina Primaria nel comune di Guagnano, può ritenersi idonea, previa acquisizione dei pareri ed autorizzazioni necessarie.

Progettista  
(ing. Andrea Cavecchia)

